

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 82-5535

Recepimento dell' Accordo avente ad oggetto: "Revisione Accordi integrativi regionali relativi all' ADI e Tamponi COVID 19", sottoscritto in data 27 aprile 2022, tra la Regione Piemonte e le OOSS MMG.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Richiamata la D.G.R. del 15 maggio 2020, n. 30-1380 con oggetto "*Recepimento AIR COVID stipulato in data 13 maggio 2020 tra la Regione Piemonte e le OOSS dei Medici di Medicina Generale*" che ha disciplinato le modalità dell' assistenza domiciliare da garantire ai pazienti affetti da COVID 19;

richiamata la D.G.R. del 9 ottobre 2020, n. 21-2070, avente ad oggetto: "*Proroga del termine di validità dell' AIR COVID, sottoscritto in data 13 maggio 2020, tra la Regione Piemonte e le OO.SS. dei medici di medicina generale, recepito con D.G.R. n. 30-1380 del 15 maggio 2020.*" con la quale è stata disposta la proroga del succitato Accordo fino alla data del 31 dicembre 2021;

richiamata la D.G.R. del 3 novembre 2020, n. 2-2189 avente ad oggetto: "*Recepimento dell' Accordo Integrativo Regionale COVID raggiunto tra la Regione Piemonte e le OOSS dei medici di medicina generale. Modifica e integrazione dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 30-1380 del 15.05.2020, prorogata dalla D.G.R. n. 21-2070 del 9 ottobre 2020.*" che ha apportato delle modifiche relative alla gestione del paziente COVID sintomatico, in particolare per quanto riguarda l' utilizzo dei tamponi rapidi e le procedura di isolamento e quarantena;

richiamata la D.G.R. del 16 novembre 2020, n. 3-2299 con oggetto: "*Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS- COV-2 sottoscritto in data 12 novembre 2020 tra la Regione Piemonte e l'OS FIMMG Piemonte,*" mediante la quale è stata regolamentata l'attività relativa alla effettuazione dei tamponi rapidi da parte dei medici di assistenza primaria, e la successiva D.G.R. n. 25-2805 del 22 gennaio 2021 di recepimento dell' AIR sottoscritto in data 19 gennaio 2021 con il quale è stato introdotto l'art. 5 bis che ha previsto la possibilità per il MMG di effettuare il tampone antigenico anche a favore dei soggetti che non sono in carico al medesimo;

richiamata la D.G.R. del 23 giugno 2021, n. 11-3441 avente ad oggetto: "*D.G.R. del 16 novembre 2020 n. 3-2299 e D.G.R. del 22 gennaio 2021 n. 25-2805 relative agli Accordi Integrativi Regionali per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-COV.2 stipulati dalla Regione Piemonte e l'OS FIMMG Piemonte. Riparto dell'ulteriore finanziamento per l'anno 2021.*" con la quale è stata ripartita in favore delle AASSLL la somma di € 5.157.974, 00 autorizzata dall'art. 1, comma 416, come da tabella A della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, per l'effettuazione dei tamponi rapidi MMG /PLS, per l'anno 2021 ed è stata disposta l'applicazione per tutto l'anno 2021 dell' AIR sottoscritto in data 12 novembre 2020;

richiamata la D.G.R. del 14 aprile 2022 n. 28/5189 n. avente ad oggetto: "*Revisione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, degli Accordi Integrativi Regionali relativi all'attività di contact- tracing, vaccinazioni SARS-COV.2 stipulati tra la Regione Piemonte e le OOSS MMG e PLS e dell' AIR relativo alle misure straordinarie per fronteggiare la carenza di MMG stipulato tra la Regione Piemonte e le OOSS MMG che prorogato il menzionato Accordo*"

relativo allo svolgimento dell'attività di screening e di contact tracing fino alla data del 30 aprile 2022;

Posto che a seguito della massiccia campagna vaccinale effettuata sul territorio piemontese la situazione epidemiologica appare oggi notevolmente migliorata.

Considerato che è venuto meno il carattere di “eccezionalità” e “straordinarietà” relativo al contesto “storico” in cui l' ADI COVID è stato sottoscritto, la Regione Piemonte e le OOSS mediche hanno ritenuto opportuno non dare ulteriore seguito all' AIR ADI COVID e ricondurre, a far data del 27 aprile, la gestione del paziente affetto da COVID 19 direttamente alle fattispecie di cui all' art 13 AIR MMG vigente e Allegato H ACN MMG, che all'art. 2, fissando i presupposti legittimati l'avvio dell' ADI, contiene un elenco esemplificativo e non tassativo delle patologie per le quali è possibile attivare tale forma di assistenza.

Dato atto che la spesa complessiva relativa all' attività dell' ADI è governata direttamente dall'Azienda Sanitaria Locale di competenza, nell'ambito del proprio equilibrio di bilancio, in quanto la dimensione economica derivante è direttamente a valere sul riparto per quota capitaria vincolato alle attività di cure domiciliari del fondo sanitario indistinto.

Rilevato che l'importo residuo del finanziamento di 5.157.974, 00 previsto dall'art. 1, comma 416, come da tabella A della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, per l'effettuazione dei tamponi rapidi MMG /PLS, per l'anno 2021 consente, secondo la stima effettuata dal Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, lo svolgimento di tale attività limitatamente al mese di aprile, le Parti hanno concordato che successivamente a tale data (dal 1° maggio 2022) l'esecuzione della medesima sia regolamentata dalla D.G.R. 20 ottobre 2020 n. 5-2124.

Dato atto che lo svolgimento dell'attività relativa ai tamponi rapidi non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la medesima viene svolta, a far data dal 1° maggio 2022, dal MMG in regime di libera professione ai sensi della menzionata deliberazione del 20 ottobre 2020.

Preso atto che in data 27 aprile 2022 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OOSS MMG l' Accordo avente ad oggetto: “*Revisione Accordi integrativi regionali relativi all' ADI e Tamponi COVID 19*” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la normativa legislativa e convenzionale di cui ai succitati atti deliberativi.

Attestato che il presente provvedimento non comporta a oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. 1 -4046 del 17 ottobre 2016, modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di Legge,

delibera

- di recepire l' Accordo avente ad oggetto: *“Revisione Accordi integrativi regionali relativi all' ADI e Tamponi COVID 19”*, sottoscritto in data 27 aprile 2022, tra la Regione Piemonte e le OOSS MMG, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la spesa complessiva relativa all' attività dell' ADI è governata direttamente dall' Azienda Sanitaria Locale di competenza, nell' ambito del proprio equilibrio di bilancio, in quanto la dimensione economica derivante è direttamente a valere sul riparto per quota capitaria vincolato alle attività di cure domiciliari del fondo sanitario indistinto.
- di dare atto che lo svolgimento dell' attività relativa ai tamponi rapidi non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la medesima viene, a far data dal 1° maggio 2022, svolta dal MMG in regime di libera professione ai sensi della menzionata deliberazione del 20 ottobre 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REVISIONE ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI RELATIVI ALL'ADI E TAMPONI COVID 19

Con il presente Accordo le Parti convengono quanto segue:

- a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo in caso di paziente affetto da Covid 19 per il quale, in relazione al quadro clinico complessivo, l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria ovvero idoneo strumento per la dimissione protetta, il medico di assistenza primaria può attivare l'ADI nel rispetto delle modalità definite dall'Allegato H ACN MMG e dall' art. 13 AIR MMG. Si considera pertanto decaduto dal 1 aprile 2022 l'Accordo integrativo regionale recepito con D.G.R. n. 30-1380 del 15.05.2020, prorogato dalla D.G.R. n. 21-2070 del 9 ottobre 2020 e successivamente modificato e integrato dall'accordo recepito con D.G.R. N. n. 2-2189 del 3/11/2020;
- a partire dalla data del 1° maggio 2022 l'attività di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi viene svolta volontariamente dal medico di assistenza primaria in regime di libera professione in conformità alla previsione di cui alla DGR del 20 ottobre 2020, n. 5-2124.

Torino, 27 aprile 2022

Il Direttore Regionale

Mario MINOLA

[Redacted signature box]

Il Responsabile del Settore competente

Mario RAVIOLA

[Redacted signature box]

OS FIMMG

[Redacted signature box]

OS SNAMI

[Redacted signature box]

OS SMI

[Redacted signature box]